

Una proposta di Costituzione per la Chiesa cattolica

Coordinata dal Wijngaards Institute for Catholic Research

Agosto 2022

Introduzione

“Dio creò gli uomini a sua immagine, a immagine di Dio li creò; maschio e femmina li creò” (Gn 1:27). Tutti gli esseri umani sono stati creati a somiglianza di Dio in quanto agenti liberi e responsabili; hanno la stessa natura e la stessa origine, sono stati redenti da Cristo e godono della stessa vocazione e dello stesso destino divino. Per questo motivo, tutti gli esseri umani sono uguali e possiedono una dignità e diritti umani inalienabili (*Gaudium et spes* 29).

In quanto agenti razionali e responsabili, tutti gli esseri umani sono chiamati alla libertà. Seguire Cristo significa vivere nella libertà. “Dove c’è lo Spirito di Dio, c’è libertà” (2 Cor 3:17). Di più: “È per la libertà che Cristo ci ha liberati. State dunque saldi e non lasciatevi più opprimere da un giogo di schiavitù. [...] Voi, fratelli e sorelle, siete stati chiamati a essere liberi” (Gal 5:1, 13).

La libertà cristiana si riassume nell’amare e servire “il prossimo come se stessi” (Mt 19,19). Attraverso la sua vita e il suo insegnamento, Cristo ha rivelato che Dio è Amore e che chi conosce l’amore conosce Dio (1 Gv 4:16).

Il Comandamento più grande di Gesù, amare Dio con tutto il cuore, la mente e la forza e amare il prossimo come se stessi (Mc 12:30–31; cfr. Mt 7:12; Dt 6:5; Lv 19:18), è stato al centro della sua predicazione della Buona Novella dell’avvento del Regno di Dio nella storia, che porta la giustizia e la pace a tutti gli esseri umani e la liberazione degli oppressi (Lc 4:14–21; anche 1:52–53). È anche il cuore dell’insistenza di Gesù sull’importanza di prendersi cura degli ultimi nella società: “In verità vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25:40).

Il più grande comandamento di Gesù era una chiamata alla conversione. Il suo carattere intimo e personale ha avuto anche conseguenze istituzionali: in particolare, Gesù ha ordinato a coloro che hanno autorità di servire coloro che guidano, senza “spadroneggiare” su di loro:

“I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà essere

il primo tra voi, si farà vostro schiavo, appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti" (Mt 20:25–28; cfr. 1 Pt 5:3).

La differenza principale tra l'autorità come "dominio" e l'autorità come servizio è che la prima si basa sulla coercizione e sull'imposizione, mentre la seconda può essere veramente un *servizio* solo se è liberamente offerta e liberamente accettata, cioè se si basa sul consenso.

Il principio di sussidiarietà non è altro che un'espressione più tecnica dell'insistenza di Gesù sul fatto che l'autorità sia un "servizio": afferma che ogni livello decisionale nella Chiesa ha il diritto e la responsabilità inalienabile di determinare quali decisioni e azioni rientrano nella sua competenza e quali invece dovrebbero essere decise tramite delega a un livello superiore, o meglio realizzate in collaborazione con esso.

Tale principio implica inoltre che ogni livello superiore possa intraprendere solo le decisioni e le azioni che un livello inferiore gli abbia delegato liberamente, e che non possa imporre restrizioni su questioni da decidere o da agire ai livelli inferiori senza il loro consenso.

Dal punto di vista della sussidiarietà, quindi, l'autorità è un servizio: il servizio di potenziamento che consiste nell'aiutare i livelli inferiori a raggiungere, attraverso una cooperazione *liberamente scelta*, ciò che altrimenti non sarebbero in grado di raggiungere da soli.

Al principio fondamentale di Gesù secondo cui l'autorità deve essere un servizio (e quindi liberamente offerto e liberamente accettato), l'apostolo Paolo ne ha aggiunti altri, tra cui:

- Tutti sono fundamentalmente uguali in Cristo (Gal. 3:28);
- Tutti "devono avere uguale cura gli uni degli altri" (1 Cor. 12:25);
- Ognuno è chiamato a contribuire al bene comune con le proprie capacità e i propri doni (1 Cor. 12:7);
- Nessuno può svolgere tutti i diversi ministeri nella chiesa: ci deve essere invece una divisione del lavoro (1 Cor. 12:29).

Le strutture ecclesiastiche possono aiutare o ostacolare la crescita umana e spirituale dei cristiani, a seconda che rispettino o meno i principi di cui sopra e le intuizioni bibliche sulla natura umana, in particolare sul fatto che "Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi" (Gal 5:1).

Una chiesa la cui struttura organizzativa incarna i principi sopra menzionati permette ai suoi membri di prosperare, sia come esseri umani che come discepoli di Cristo, meglio di una chiesa strutturata come una *societas inaequalis* ("società disuguale") in

cui solo ed esclusivamente la casta sacerdotale può guidare e governare la comunità. Solo nel primo caso si darebbe espressione istituzionale alla Chiesa come “discepolato di uguali”.

Al contrario, una comunità cristiana la cui struttura organizzativa permetta o addirittura richieda ai leader di *non* rispettare l’uguaglianza e la libertà fondamentali dei suoi membri ostacolerebbe sia i leader stessi, che farebbero fatica a seguire il comando di Gesù di esercitare l’autorità come servizio, sia gli altri membri della chiesa, la cui dignità, uguaglianza, libertà e talenti verrebbero soppressi. Tale comunità impedirebbe ai suoi membri di beneficiare pienamente della vita dello Spirito interiore, di seguire il più grande comandamento di Gesù e di cooperare efficacemente con il Regno di Dio che comporta uguaglianza, giustizia e liberazione per gli oppressi.

L’esperienza storica ci ha insegnato l’importanza di un quadro giuridico per sistematizzare quei principi fondamentali che stanno alla base della radicale uguaglianza di tutti coloro che “si sono rivestiti di Cristo” (Gal 3:27–28).

Ispirato dal Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI iniziò a lavorare su una *Lex Ecclesiae Fundamentalis* (“Legge fondamentale della Chiesa”), una costituzione che avrebbe dovuto essere alla base di tutto il diritto canonico della Chiesa cattolica, ma questo sforzo cessò nel 1981 quando Giovanni Paolo II decise di accantonare la costituzione già terminata.

Quella che segue è una proposta di costituzione per una visione della chiesa che garantisca la libertà dei credenti di vivere nella comunità ecclesiale secondo coscienza, e di svolgervi un ministero con efficacia. Essa suggerisce uno dei modi possibili in cui le proposte di riforma della Chiesa possano essere riunite in un insieme coerente, pragmatico e compatibile con gli studi biblici, la ricerca teologica e i dialoghi ecumenici.

Il documento attinge da una varietà di fonti cattoliche (incluso il Codice di Diritto Canonico del 1983), cristiane e secolari, che in alcuni passaggi sono incorporate alla lettera. Queste citazioni non sono evidenziate nel presente documento con note a piè di pagina né in altro modo, per non distrarre dallo studio e discussione della proposta. Le fonti più importanti sono elencate [qui](#) (lo stesso documento include anche l’elenco degli accademici membri del gruppo di lavoro interdisciplinare che ha contribuito alla costituzione stessa, nonché l’elenco degli attuali firmatari accademici).

La Costituzione è preceduta da un elenco di sette “Principi per una nuova Costituzione della Chiesa” di cui offre una possibile espressione giuridica. Essi provengono dalla “Initiative für eine neue Kirchenverfassung” (“Iniziativa per una nuova Costituzione della Chiesa”, Batschuns, giugno 2010) di *Wir Sind Kirche* (“Noi

siamo Chiesa’’) e dal [Bristol Text](#) (settembre 2021) del *Root & Branch Synod* (Regno Unito).

Infine, il linguaggio giuridico e l’attenzione esclusiva della Costituzione ai rapporti ecclesiastici possono dare l’impressione che essa ignori la vocazione e il destino divino di tutti gli esseri umani, nonché la dimensione spirituale del rapporto con Dio.

Non è così. Come si è detto, le strutture ecclesiastiche stesse possono o facilitare o ostacolare la dimensione spirituale, a seconda che sostengano o meno la libertà donata da Dio agli esseri umani.

Inoltre, interpretare e determinare cosa sia richiesto dal mandato di Gesù, nonché quale sia la missione e lo scopo di una determinata chiesa in un tempo e in un luogo specifici, sono responsabilità di ogni generazione successiva di cristiani: la costituzione evita intenzionalmente di fornire una risposta specifica, dettagliata e definitiva a tali risposte, concentrandosi invece sulla delineazione delle procedure strutturali necessarie per consentire il corretto esercizio della libertà cristiana nello svolgimento di tale discernimento.

Principi per una nuova costituzione della Chiesa

1. Uguaglianza: Tutti i cristiani battezzati sono uguali in dignità e davanti alla legge canonica e godono degli stessi diritti fondamentali nella Chiesa, senza distinzioni di razza, sesso, orientamento sessuale, stato civile e condizione economica o sociale.

2. Corresponsabilità: In virtù del battesimo comune, ogni cristiano condivide la responsabilità per l’intera comunità. Da questa responsabilità deriva il diritto di partecipare al processo decisionale.

Tutti i cattolici adulti hanno il diritto fondamentale di partecipare e votare in tutte le decisioni riguardanti questioni di dottrina o morale; di azione comune; e di ogni cosa a che fare con il bene comune della loro comunità.

3. Rappresentanza: “Ciò che tocca tutti deve essere discusso e approvato da tutti” (*Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet*). Tutti i cattolici devono essere rappresentati democraticamente negli organi di governo e decisionali. Le decisioni devono essere prese mediante un dialogo aperto e rispettoso, al fine di raggiungere un’ampio consenso.

4. Partecipazione: Ogni cattolico adulto, a prescindere da razza, sesso, orientamento sessuale, stato civile e condizione economica o sociale, ha il diritto di votare ed essere eleggibile come candidato per qualsiasi ministero della Chiesa.

“Colui che deve presiedere a tutti deve essere eletto da tutti” (*Qui praefuturus est omnibus, ab omnibus eligatur*). Le autorità legittime nella Chiesa devono basarsi sul

consenso del popolo. Per garantire la corresponsabilità, la comunità ecclesiale ha il diritto di eleggere i suoi leader.

5. Responsabilità: Tutti i leader devono rendere conto regolarmente alla comunità ecclesiale del loro operato, incluso presentando bilanci finanziari revisionati in modo indipendente. I leader a tutti i livelli della Chiesa sono eletti per un mandato limitato. In caso di gravi violazioni dei principi e delle leggi cristiane, un tribunale ecclesiastico appropriato può ordinare la rimozione dall'incarico.

6. Sussidiarietà: Ogni livello decisionale nella Chiesa ha il diritto e la responsabilità inalienabili di determinare quali decisioni e azioni rientrino nella propria competenza, e quali invece debbano essere decise tramite delega al livello superiore o possano essere messe in atto in maniera migliore in collaborazione con esso.

Viceversa, ogni livello superiore può intraprendere solo le decisioni e le azioni che il livello inferiore gli ha liberamente delegato, e non può imporre ai livelli inferiori senza il loro consenso restrizioni riguardanti la loro competenza a decidere o agire.

7. Separazione dei poteri: I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario devono essere separati nella Chiesa. Devono essere istituiti tribunali a tutti i livelli al di sopra della parrocchia, le cui decisioni saranno indipendenti dagli altri poteri. Ciò garantirà procedure giudiziarie eque.

Una nuova costituzione per la Chiesa cattolica deve incorporare pienamente la *Dichiarazione universale dei diritti umani* dell'ONU (1948): “Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che introduca tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, discriminazioni in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne promanano” (*Nostra aetate* §5).

Una proposta di Costituzione per la Chiesa cattolica

TITOLO I. Natura e scopo della Chiesa

1. La Chiesa cattolica (di seguito “la Chiesa”) è una comunione di Chiese unite da una fede, una missione, e un rapporto storico di comunione con la Sede di Roma. Essa fa parte della Chiesa una, santa, cattolica e apostolica insieme alle altre Chiese cristiane.

2. Le fonti della fede comune della Chiesa Cattolica sono la Bibbia e la Tradizione, con la quale la Bibbia viene ricevuta, custodita, interpretata e trasmessa dall’intera comunità. Insieme, la Bibbia e la Tradizione costituiscono il “deposito della fede”.

3. La missione della Chiesa Cattolica, fondata sulla Bibbia, comprende la responsabilità di:

- Facilitare l’adempimento del Comandamento più grande: amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la forza e con tutta la mente, e il prossimo come se stessi;
- Interpretare, esporre e proclamare il deposito della fede, alla luce dei segni dei tempi e delle diverse circostanze economiche, sociali e culturali in cui opera la Chiesa;
- Cooperare all’avvento del regno di Dio di giustizia e pace superando le barriere fisiche, psicologiche, economiche, sociali, culturali e ambientali che vi si oppongono, contribuendo così allo sviluppo e liberazione integrali dell’umanità, anche attraverso la promozione della dignità e dei diritti umani fondamentali di tutte le persone.

4. L’intera Chiesa Cattolica è responsabile del compimento della sua missione. L’intera Chiesa Cattolica è anche portatrice e custode del deposito della fede. Essa ha il diritto di interpretarlo, di approfondirne la comprensione e di determinare i limiti delle opinioni teologiche ammissibili.

Appartenenza alla Chiesa Cattolica

5. In virtù della libertà di coscienza e di religione, l’acquisizione e la rinuncia dell’appartenenza giuridica alla Chiesa Cattolica, che comporta l’accettazione dei diritti e delle responsabilità ecclesiastiche, deve essere il risultato di una libera scelta.

Tale libera scelta può essere fatta solo da un adulto con un sufficiente uso della ragione; deve avere un’espressione formale e pubblica; e deve conferire tutti i diritti e le responsabilità giuridiche dell’appartenenza alla Chiesa.

Ogni persona debitamente preparata ha il diritto ad appartenere alla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha l'obbligo di concedere l'appartenenza alle persone debitamente preparate che la richiedano liberamente alla Chiesa, desiderando diventare cattolici.

Ogni fedele cattolico ha il diritto di lasciare liberamente la Chiesa Cattolica, anche aderendo ad altre Chiese cristiane, rinunciando così ai propri diritti e responsabilità di membro di quella Chiesa. Le persone che lasciano la Chiesa Cattolica hanno anche il diritto di far cancellare i loro nomi e i loro dati personali dai registri della Chiesa.

L'appartenenza spirituale alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica come comunità di grazia si ottiene attraverso il sacramento del battesimo, sia per ricezione effettiva che per desiderio. Attraverso il battesimo si viene liberati dal peccato, si rinasce come figli di Dio e, configurati a Cristo da un carattere indelebile, si viene incorporati alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica.

Il battesimo conferisce i relativi doni spirituali e i diritti battesimali, ma non vincola la persona battezzata alle responsabilità e agli obblighi giuridici dell'appartenenza alla Chiesa cattolica fino a quando, avendo raggiunto l'uso sufficiente della ragione, non vi acconsente liberamente, formalmente e pubblicamente.

Il battesimo può essere amministrato validamente non solo agli adulti liberamente consenzienti e debitamente preparati, ma anche ai minori che non hanno raggiunto l'età delle ragioni e alle persone che non sono responsabili di se stesse (*non sui compos*).

TITOLO II. Diritti dei cattolici

6. Tutti gli esseri umani sono stati creati a somiglianza di Dio come agenti liberi e responsabili; hanno la stessa natura e origine, sono stati redenti da Cristo e godono della stessa vocazione e dello stesso destino divino. Per questo motivo, tutti gli esseri umani sono uguali in dignità e possiedono gli stessi diritti umani inalienabili.

In virtù della loro fondamentale dignità umana, dell'uguaglianza di base e del battesimo comune, tutti i fedeli cattolici possiedono all'interno della Chiesa sia i diritti umani fondamentali sia i diritti battesimali, che sono enumerati nei canoni di questo titolo.

Per quanto riguarda entrambi i tipi di diritti, ogni tipo di discriminazione, sia essa basata su razza, origine etnica, tribale o nazionale, stato civile, sesso, orientamento sessuale, disabilità, età, religione, condizione economica o sociale deve essere superata e sradicata in quanto contraria all'intento di Dio.

La Chiesa ha la responsabilità di rimuovere gli ostacoli – economici, sociali o culturali – che, limitando la libertà e l'uguaglianza di tutti i suoi membri, impediscono il loro pieno sviluppo umano e cristiano, l'esercizio dei loro diritti umani e battesimali fondamentali, e la loro effettiva partecipazione al governo e alla missione della Chiesa.

7. Tutte le persone hanno il diritto, basato sulla dignità umana stessa, di essere libere da qualsiasi tipo di coercizione in materia religiosa.

8. In virtù dell'essere stati creati come agenti razionali e responsabili e dell'essere corresponsabili per l'adempimento del mandato divino della Chiesa, a ogni livello della comunione cattolica tutti i cattolici adulti indipendentemente dalla loro razza, origine etnica, tribale o nazionale, genere, sesso, orientamento sessuale, stato civile, condizione economica o sociale, hanno il diritto inalienabile di partecipare al governo della Chiesa, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti.

9. Ogni fedele cattolico ha il diritto alla libertà di coscienza, di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e indipendentemente dalle frontiere.

Essa comprende anche la libertà di avere ed esprimere opinioni che contraddicono gli attuali insegnamenti ufficiali della Chiesa su questioni che sono considerate dalla Chiesa o dai suoi organi rappresentativi come non essenziali per l'unità della Chiesa e per la loro cooperazione nella sua missione comune.

Inoltre, comprende la libertà accademica di ricerca e di pubblicazione in tutte le discipline, in particolare negli studi biblici, nella teologia e nel diritto canonico.

Nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione, i cattolici devono avere rispetto sia per i diritti degli altri sia per i propri doveri verso gli altri e per il benessere comune di tutti.

In particolare, la libertà di espressione non si estende a qualsiasi forma di espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi ogni forma di odio basato sull'intolleranza, che violi i diritti degli altri o che costituisca una grave minaccia alla pace ecclesiale o sociale.

La protezione e la promozione di tale diritto inviolabile alla libera espressione è un dovere essenziale della Chiesa.

10. Tutti i cattolici sono liberi di fondare e dirigere comunità, associazioni e unioni - compresi gli istituti di vita consacrata - per la promozione di quella che considerano essere la missione cristiana nel mondo, e di tenere riunioni per il perseguimento comune di questo obiettivo.

Tali comunità, associazioni e unioni hanno il diritto di decidere le proprie regole di governo, fatto salvo il diritto di tutti i loro membri *pleno iure* di avere voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione degli organi che eleggono l'organo di governo centrale.

Poiché partecipano alla missione della Chiesa, tutti i cattolici hanno il diritto di promuovere o sostenere l'azione apostolica anche con iniziative proprie, secondo il proprio stato e la propria condizione.

11. Tutti i cattolici hanno il diritto di accedere a tutte le informazioni in possesso delle autorità ecclesiastiche riguardanti il proprio benessere spirituale e temporale, purché tale accesso non leda i diritti di altri.

12. Tutti i cattolici hanno diritto a un'educazione cristiana con la quale devono essere istruiti adeguatamente per crescere verso la maturità della persona umana e allo stesso tempo per conoscere e vivere il mistero della salvezza.

Tutti i cattolici hanno l'obbligo e il diritto di acquisire una conoscenza della dottrina cristiana adeguata alla capacità e alla condizione di ciascuno, per poter vivere secondo questa dottrina, annunciarla, difenderla se necessario e partecipare all'esercizio dell'apostolato.

Essi hanno quindi anche il diritto di perseguire lo studio accademico della Bibbia, della teologia e del diritto canonico della Chiesa cattolica e delle altre

Chiese cristiane, e della teologia o della filosofia di altre religioni; hanno anche il diritto di insegnare queste discipline, a condizione di possedere le qualifiche accademiche richieste.

Chi è impegnato in queste discipline ha il diritto alla giusta libertà di indagine e di esprimere la propria opinione.

13. Come conseguenza del diritto umano fondamentale di sposarsi, tutti i cattolici hanno il diritto di essere liberi da qualsiasi tipo di coercizione nella scelta dello stato di vita; ciò include il diritto, sia per i laici che per i ministri ordinati, di sposarsi, rimanere celibi, o **abbracciare il celibato**.

Il matrimonio è per il benessere dei coniugi. Tutti i cattolici hanno il diritto di abbandonare un matrimonio che sia irrimediabilmente finito, quando ciò è stabilito dall'autorità competente.

Tutti i cattolici legittimamente divorziati conservano il diritto inalienabile ad ogni sacramento, inclusi quelli del matrimonio e dell'ordine.

14. Come conseguenza dei diritti umani fondamentali al matrimonio e all'istruzione, tutti i genitori cattolici hanno i seguenti diritti e responsabilità:

- Di determinare in coscienza la dimensione delle loro famiglie,
- Di scegliere metodi appropriati di pianificazione familiare e
- Di provvedere all'educazione dei propri figli, anche dando loro una solida educazione cristiana.

15. Le persone impiegate dalla Chiesa hanno diritto a condizioni di lavoro eque e a una retribuzione dignitosa e adeguata alla loro condizione; con tale retribuzione devono essere in grado di provvedere decentemente ai propri bisogni e a quelli delle persone a loro carico, tenendo in debito conto le prescrizioni di tutte le leggi civili applicabili relative al lavoro e alla vita sociale, nonché le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Le persone impiegate dalla Chiesa hanno anche il diritto di ricevere la pensione, la sicurezza sociale e le prestazioni sanitarie. Inoltre, godono di tutti gli ulteriori diritti e benefici garantiti dalla legislazione del Paese in cui esercitano la loro attività.

Hanno anche il diritto di associarsi liberamente per far valere i propri diritti.

Diritti e responsabilità battesimali di base

16. Come conseguenza del loro battesimo, tutti i cattolici hanno il diritto di:

- esercitare tutti i ministeri nella Chiesa per i quali sono adeguatamente preparati, secondo le necessità e con l'approvazione o l'incarico della comunità;
- ricevere nella Chiesa i ministeri necessari per vivere una vita pienamente cristiana, tra cui il culto, l'istruzione nella tradizione cristiana e l'assistenza pastorale;
- ricevere tutti i sacramenti per i quali sono adeguatamente preparati;

17. Come conseguenza del loro battesimo, tutti i cattolici hanno la responsabilità di sostenere la Chiesa donando tempo, talenti e risorse finanziarie, e hanno il diritto di decidere sull'allocazione e amministrazione **di quest'ultime**, direttamente o attraverso rappresentanti debitamente incaricati.

18. A nessuno è permesso di danneggiare illegittimamente la buona reputazione di una persona né di ledere il diritto di ognuno a proteggere la propria privacy.

19. Tutti i cattolici hanno il diritto inalienabile all'uguaglianza davanti alla legge canonica e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, all'uguale protezione della legge.

20. Tutti i cattolici possono legittimamente rivendicare e difendere i diritti che possiedono nella Chiesa nel foro ecclesiastico competente, secondo le norme del diritto.

Ciò include il diritto di contestare, attraverso un processo di revisione giudiziaria, la legittimità e la costituzionalità delle decisioni legislative, esecutive e amministrative, delle azioni e delle omissioni delle autorità ecclesiastiche.

Se sono chiamati in giudizio da un'autorità competente, i fedeli cristiani hanno anche il diritto di essere giudicati secondo le prescrizioni della legge applicate con equità.

Ogni persona accusata di un reato penale ha il diritto di essere presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la legge.

21. Nell'accertamento di qualsiasi accusa penale a suo carico, ogni individuo ha diritto alle seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza:

- (a) essere informati tempestivamente e dettagliatamente, in una lingua a loro comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a loro carico;
- (b) disporre di tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la propria difesa e comunicare con un avvocato di propria scelta;
- (c) essere giudicati e ottenere una sentenza senza ritardi ingiustificati;
- (d) essere processati in loro presenza e difendersi personalmente o attraverso un'assistenza legale di loro scelta; essere informati di tale diritto; e avere

un'assistenza legale assegnata a loro, ogni qualvolta che gli interessi della giustizia lo richiedano, e senza pagamento da parte loro qualora non avessero i mezzi per retribuire un difensore;

- (e) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- (f) avere l'assistenza gratuita di un interprete se non è in grado di capire o parlare la lingua usata in udienza;
- (g) non essere costretti a testimoniare contro se stessi o a confessare la propria colpevolezza.

Nel caso di persone minorenni, la procedura sarà tale da tenere conto della loro età e dell'opportunità di promuovere la loro riabilitazione.

22. Chiunque sia stato condannato per un crimine ha diritto alla revisione della condanna e della sentenza da parte di un tribunale superiore, secondo la legge.

23. Nessuno può essere sottoposto a un nuovo processo o a una nuova pena per un reato per il quale è già stato condannato o assolto in via definitiva in conformità alla legge e alla procedura penale.

24. Tutti i cattolici hanno il diritto di non essere puniti con pene canoniche se non a norma di legge.

25. I minori hanno tutti i diritti descritti nella *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* (Convention on the Rights of the Child), compresi i diritti alla sopravvivenza, alla protezione e all'istruzione; il diritto di essere protetti dalla violenza e dagli abusi sessuali. La Chiesa ha la responsabilità di proteggere e promuovere questi diritti.

26. Tutti i cattolici sono tenuti a promuovere la giustizia sociale e, memori del precetto del Signore, ad assistere i poveri con le proprie risorse.

27. Nell'esercizio dei loro diritti e delle loro libertà, tutti i cattolici sono soggetti soltanto alle limitazioni stabilite dalla legge al solo scopo di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico, del bene comune della Chiesa e della conservazione di ciò che è essenziale per la continuazione dell'unità e della cooperazione in una missione condivisa.

TITOLO III. Governo della Chiesa

1. Principi generali

1. Il legittimo esercizio dell'autorità è mediato dal consenso della Chiesa

28. Tutti i cattolici sono corresponsabili dell'adempimento della missione della Chiesa e, pertanto, hanno il diritto inalienabile di partecipare al suo governo, direttamente o tramite rappresentanti liberamente scelti e debitamente incaricati. La Chiesa ha la responsabilità di proteggere e promuovere tale diritto a ogni livello della sua comunione.

29. Per l'adempimento della sua missione, la Chiesa è dotata dei poteri di governo (o potere giurisdizionale), di ordine (o potere sacramentale) e di insegnamento. Il potere di governo si distingue in legislativo, esecutivo e giudiziario.

Questi poteri sono un dono di Dio e il loro legittimo esercizio è mediato e soggetto al consenso delle chiese per conto delle quali vengono esercitati.

Tale consenso deve avere un'espressione istituzionale:

- I ministri che esercitano il potere legislativo (rappresentanti della Chiesa) o esecutivo (dirigenti della Chiesa) devono essere scelti a suffragio universale, uguale e segreto, diretto o indiretto.
- Tutti i ministri sono responsabili nei confronti della comunità che rappresentano e servono per tutto il tempo in cui sono in carica.
- I ministri della Chiesa che esercitano il potere legislativo o esecutivo restano in carica solo per un periodo limitato, che si raccomanda essere di cinque anni.
- I ministri della Chiesa che esercitano il potere giudiziario, sacramentale o di insegnamento, siano essi nominati o eletti, hanno la garanzia di rimanere in carica fino a un'età di pensionamento obbligatoria o alla scadenza del loro mandato, se questo esiste.

Ad eccezione del potere sacramentale dell'ordine, tutti gli altri poteri possono essere esercitati da gruppi o individui.

I ministri della Chiesa a cui è delegato il potere legislativo sono chiamati rappresentanti della Chiesa; quelli a cui è delegato il potere esecutivo sono chiamati capi della Chiesa; quelli a cui è delegato il potere giudiziario sono chiamati giudici ecclesiastici. I ministri scelti e nominati da una comunità per esercitare il potere sacramentale dell'ordine sono chiamati ministri ordinati.

30. Ad ogni livello della comunione cattolica, una chiesa ha il diritto, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, e compatibilmente con la sua

appartenenza e interdipendenza con la Chiesa universale, una, santa, cattolica e apostolica, di:

- Selezionare i ministri che esercitano i poteri di governo, di ordine o di insegnamento;
- Interpretare il deposito della fede, emanare decisioni dottrinali e determinare gli standard dottrinali e i limiti di ammissibilità delle opinioni teologiche, incluso attraverso la determinazione di quali siano le questioni di opinione e quali invece siano quelle **la cui accettazione è essenziale** per preservare la cooperazione con le altre Chiese della Comunione Cattolica.

Nel fare ciò, ogni chiesa locale Cattolica coopererà strettamente con le altre Chiese cristiane che appartengono alla Chiesa una, santa, cattolica e apostolica e che sono impegnate nello stesso processo di discernimento, e ne terrà conto.

- Determinare quale sia il suo bene comune e il modo migliore per perseguirlo.

2. Consenso, ricezione e consuetudine riguardo alle leggi e alle dottrine

31. Le leggi e le dottrine ufficiali della Chiesa, approvate dai suoi rappresentanti, devono riflettere il consenso delle Chiese o delle comunità a cui si applicano e devono essere considerate valide finché godono di tale consenso, in accordo con l'art. 33.

32. Il consenso *esplicito* avviene attraverso il processo legislativo, che deve includere una discussione pubblica e il consenso della maggioranza della Chiesa a cui si applicheranno, o della maggioranza dei suoi rappresentanti liberamente scelti e debitamente delegati.

Le opinioni che ottengono un sostegno manifesto, notorio, e diffuso da parte della maggioranza dei fedeli cattolici devono essere considerate durante il processo legislativo come potenziale espressione di quel “consenso dei fedeli” (*consensus fidelium*) che è criterio per determinare se una particolare dottrina o pratica appartiene alla fede apostolica.

33. Il consenso *tacito* e il consenso *successivo* si esprimono attraverso un processo di ricezione che implica una convinzione e una pratica manifesta, notoria, e diffusa di tali leggi e dottrine. Qualora vi sia dubbio ragionevole **sull'esistenza di tale processo di ricezione**, si deve ricorrere a indagini sociologiche indipendenti.

La mancanza di tale ricezione, congiuntamente con la caduta in desuetudine di una legge o dottrina e la formazione di una convinzione o di una consuetudine contraria che sia manifesta, notoria, e diffusa per trenta anni continuativi e completi, sono motivi di abrogazione da parte dell'autorità competente.

A meno che non sia stata approvata in modo speciale dal legislatore competente, una consuetudine contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori della legge canonica, ottiene forza di legge soltanto se sarà stata osservata legittimamente per trenta anni continui e completi.

La consuetudine, sia contro sia al di fuori della legge (*praeter legem*), è revocata per mezzo di una consuetudine o di una legge contraria; ma, se non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le consuetudini centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le consuetudini particolari.

Ha forza di legge soltanto quella consuetudine, introdotta dalla comunità dei fedeli, che sia stata approvata dal legislatore secondo le norme dei canoni pertinenti.

3. Sussidiarietà

34. La Chiesa cattolica si atterrà, a ogni livello della sua organizzazione, al principio di sussidiarietà, secondo il quale un'associazione più grande e più elevata non deve sottrarre a organizzazioni minori e subordinate ciò che esse possono realizzare di propria iniziativa.

Ogni chiesa o livello decisionale nella chiesa ha il diritto e la responsabilità inalienabili di determinare quali decisioni e azioni rientrino nella propria competenza, e quali invece debbano essere decise tramite delega al livello superiore o possano essere messe in atto in maniera migliore in collaborazione con esso.

Viceversa, ogni livello decisionale superiore può intraprendere solo le decisioni e le azioni che il livello inferiore gli delega liberamente, e non può imporre ai livelli inferiori senza il loro consenso restrizioni riguardanti la loro competenza a decidere o agire.

In accordo con il principio di sussidiarietà, quanto segue si applica a ciascuna chiesa all'interno della comunione cattolica, nel rispetto della sua appartenenza a e interdipendenza con la Chiesa universale, e senza pregiudicare i diritti dei cattolici.

Autonomia e interdipendenza delle Chiese particolari

35. Ad ogni livello della comunione cattolica, ogni chiesa particolare è autonoma rispetto alla sua libertà di autogoverno.

Ogni chiesa autonoma è libera di ordinare e regolare i propri affari attraverso il proprio sistema di governo e di diritto canonico. Questa libertà include il diritto di fare ciò che è affermato dall'art. 30.

36. La validità all'interno di una chiesa particolare di qualsiasi atto ecclesiastico è regolata dalla legge di quella chiesa particolare in cui l'atto è stato compiuto.

L'esercizio all'interno di una chiesa particolare di qualsiasi funzione ecclesiastica è regolato dalla legge della chiesa particolare in cui la funzione è esercitata.

Nessuna chiesa particolare è legalmente vincolata da una decisione di un organismo ecclesiastico esterno a essa, a meno che tale decisione non sia autorizzata o incorporata nella propria legge.

Una chiesa particolare può imporre tramite legislazione propria limitazioni all'esercizio della sua libertà di autogoverno.

37. Attraverso il processo della tradizione, le chiese particolari ricevono e interpretano la testimonianza biblica in modi diversi e la applicano secondo le circostanze specifiche in cui vivono, pur mantenendo l'unità in ciò che è essenziale per la cooperazione nella missione condivisa.

Ogni chiesa particolare ha la massima libertà di ordinare la propria vita e i propri affari in modo consono ai propri membri nel loro contesto geografico, economico, sociale, culturale e storico.

Ogni chiesa particolare e i suoi organismi competenti possono elaborare testi liturgici o altre forme di servizio per il culto pubblico di Dio, purché siano coerenti con la Parola di Dio e la dottrina cattolica.

Rispetto reciproco tra le Chiese

38. Ogni chiesa particolare deve rispettare l'autonomia delle altre chiese particolari appartenenti alla comunione di chiese facenti parte della Chiesa cattolica.

Ogni chiesa particolare e i suoi singoli membri devono rispettare una decisione o un'azione legislativa, esecutiva, giudiziaria o di altro tipo debitamente autorizzata dalla legge di un'altra chiesa particolare.

Nessuna chiesa, né alcuna autorità o persona al suo interno, potrà intervenire negli affari interni di un'altra chiesa senza il consenso di quest'ultima, dato nel modo prescritto dalla propria legge.

È di competenza della principale assemblea rappresentativa di una chiesa particolare regolare i rapporti tra questa e le altre chiese particolari appartenenti alla comunione di chiese facenti parte della Chiesa cattolica.

4. *Separazione dei poteri*

39. I poteri legislativo, esecutivo, giudiziario, sacramentale (o di ordine) e d'insegnamento sono separati:

- Una persona o un organo che detiene uno di questi poteri, ad eccezione del potere sacramentale, non può detenere contemporaneamente nessuno degli altri;
 - I ministri titolari di poteri diversi dal potere sacramentale non potranno ordinariamente esercitare il potere sacramentale se non quando strettamente necessario per l'adempimento delle loro responsabilità d'ufficio;
 - I ministri titolari del potere sacramentale non eserciteranno ordinariamente alcuno degli altri poteri, salvo quando ciò sia strettamente necessario per l'adempimento delle loro responsabilità sacramentali;
- Le procedure per la selezione dei candidati a posizioni che esercitano il potere legislativo, esecutivo, giudiziario, sacramentale o di insegnamento devono essere indipendenti dagli altri poteri. Sebbene possano coinvolgere ministri che esercitano uno qualsiasi degli altri poteri, in nessuna fase del processo di selezione tali ministri possono essere la maggioranza o avere potere di veto.
 - Nel caso di elezioni di ministri che esercitano il potere legislativo o esecutivo:
 - Quando tali elezioni avvengono a suffragio universale diretto, i ministri che esercitano uno dei due poteri possono votare anche per l'elezione dei ministri che esercitano l'altro potere;
 - Quando tali elezioni avvengono a suffragio universale indiretto, i ministri che esercitano uno dei due poteri non possono mai votare come delegati o rappresentanti nell'elezione dei ministri che esercitano l'altro potere.
 - Nel caso della selezione dei ministri che esercitano il potere giudiziario, i funzionari che esercitano uno degli altri poteri non possono mai essere la maggioranza di coloro che hanno diritto di voto o hanno potere di veto.
- I requisiti accademici, professionali e di altro tipo necessari per l'eleggibilità ai ministeri sacramentali, giudiziari o dell'insegnamento saranno determinati dai membri stessi di tali ministeri, direttamente o tramite un'associazione che sia rappresentativa della professione.

5. Selezione dei ministri della Chiesa

40. A ogni livello della comunione cattolica, la Chiesa ha il diritto inalienabile di fare liberamente quanto segue, direttamente o tramite rappresentanti liberamente scelti e debitamente incaricati:

- eleggere ministri per esercitare il potere legislativo (*rappresentanti* della Chiesa) e ministri per esercitare il potere esecutivo (*dirigenti* della Chiesa), a suffragio universale diretto o indiretto, in conformità con l'art. 29;
- Determinare:

- la formazione accademica o professionale e le qualifiche richieste ai candidati ai ministeri che esercitano i poteri sacramentale, giudiziario o di insegnamento, e a qualsiasi altro ministero che richieda conoscenze specialistiche, in base alle esigenze della loro comunità, fatto salvo l'art. 8, e
- le procedure indipendenti, compresa la revisione tra pari [*peer review*], per valutare tali qualifiche e selezionare i migliori candidati disponibili.

Inoltre, ad ogni livello della comunione cattolica, ogni cattolico adulto, a prescindere da razza, etnia tribale o nazionale, genere, sesso, orientamento sessuale, stato civile e condizione economica o sociale, ha diritto a

- proporsi come candidato e partecipare mediante uguale suffragio diretto o indiretto alla selezione dei rappresentanti e dei dirigenti della Chiesa;
- proporsi come candidati per qualsiasi altro ministero ecclesiastico, a condizione che soddisfino le qualifiche richieste, come determinato dalla chiesa che serviranno, in conformità con l'art. 16.

5.1. Elezione dei rappresentanti e dei dirigenti della Chiesa

41. La delega ai rappresentanti e ai dirigenti della Chiesa deve avvenire attraverso libere elezioni a suffragio universale diretto o indiretto della comunità delegante. Si raccomanda che:

- a tutti i livelli della comunione ecclesiastica, compreso quello diocesano, i rappresentanti e i responsabili delle chiese siano eletti direttamente, cioè a suffragio generale dalla chiesa o dalla comunità che serviranno;
- ad ogni livello di comunione ecclesiale al di sopra di quello diocesano, i rappresentanti e i dirigenti della Chiesa siano eletti indirettamente, cioè da assemblee di rappresentanti liberamente scelti.

Fatto salvo l'art. 8, una chiesa locale può stabilire i criteri di ammissibilità ai ministeri di rappresentante e guida della chiesa.

Le elezioni per i ministeri di rappresentante e guida della Chiesa devono essere libere, trasparenti e regolari.

La Chiesa, a ogni livello, ha la responsabilità di proteggere e promuovere libere elezioni, rimuovendo gli ostacoli – economici, sociali o culturali – che, limitando la libertà e l'uguaglianza di tutti i membri, impediscono la loro effettiva partecipazione a tali elezioni.

A tal fine, le risorse ecclesiali pertinenti devono essere utilizzate per facilitare l'espressione e il dibattito sui candidati e sulle **loro proposte per la chiesa**.

Tutti i candidati idonei devono avere uguale accesso alle risorse e alle piattaforme ecclesiali pertinenti, senza favoritismi, per facilitare la discussione pubblica e il discernimento del miglior candidato disponibile.

I candidati devono esporre la loro **visione della Chiesa** che desiderano rappresentare o guidare attraverso i mass media ecclesiali, i social media, i comizi elettorali, ecc.

2. Il potere di governo

42. Le persone che esercitano il potere di governo nella Chiesa lo fanno per conto e al servizio della Chiesa delegante; in accordo con le sue necessità, i suoi valori e i suoi obiettivi; e con riguardo al suo bene comune e alla dignità, ai diritti e ai doni di tutti.

Le persone che esercitano il potere di governo non devono agire in modo arbitrario, ma devono motivare, ogniqualvolta sia necessario, le loro decisioni.

Le persone che esercitano il potere di governo devono essere aiutate nell'amministrazione finanziaria dei beni della Chiesa da amministratori finanziari competenti, indipendenti e onesti, individualmente o in forma organizzata, come i Consigli finanziari.

Le persone che esercitano il potere di governo devono essere un segno visibile di unità e attraverso l'esercizio della loro leadership non devono mettere a repentaglio tale unità o essere la causa o il centro di divisioni e conflitti.

1. *Potere legislativo*

43. Il potere legislativo è l'autorità di emanare leggi e politiche ecclesiastiche e di modificarle o abrogarle, per quanto riguarda il culto, l'educazione, l'impegno sociale, l'amministrazione, le finanze e altre attività svolte in nome **della chiesa**.

L'esercizio legittimo del potere legislativo è mediato e delegato dalla particolare Chiesa o comunità per conto della quale viene esercitato, e di cui deve rappresentare il consenso, i valori e gli obiettivi.

Il potere legislativo può essere esercitato dai rappresentanti della Chiesa, sia individualmente che riuniti in assemblee legislative rappresentative.

44. Qualora le decisioni legislative richiedano conoscenze specialistiche – ad esempio in studi biblici, teologia, diritto canonico, medicina, psicologia, economia, sociologia, amministrazione finanziaria, ecc. – i rappresentanti della Chiesa, individualmente o in gruppo, hanno il dovere di ricercare e prendere in considerazione la consulenza di esperti pertinenti e indipendenti, inclusi i ministri che esercitano il potere di insegnamento, in accordo con il Titolo IV.

2. *Assemblee legislative rappresentative (consigli, sinodi)*

45. Ad ogni livello della comunione ecclesiale – locale, diocesano, nazionale e universale, o altro, a seconda dei casi – deve essere istituita un'assemblea di rappresentanti della Chiesa – cioè un sinodo, consiglio o altro organismo – che funga da principale organo legislativo e decisionale.

I ministri della chiesa che esercitano il potere esecutivo, giudiziario, sacramentale o di insegnamento non possono essere eletti membri di tali assemblee, in accordo con l'art. 39.

Tutti i membri di tali assemblee avranno uguale voto deliberativo. Le decisioni saranno prese a maggioranza. Nessuno avrà potere di veto.

Ambito e competenze delle Assemblee rappresentative

46. A ogni livello della comunione ecclesiale, l'assemblea rappresentativa ha la responsabilità ultima riguardo alla legislazione e alla politica della chiesa, in particolare per quanto riguarda il culto, l'educazione, l'impegno sociale, l'amministrazione, le finanze e altre attività svolte in nome della Chiesa che rappresenta.

A tal fine, un'assemblea rappresentativa è l'amministratore dei beni ecclesiastici della Chiesa che rappresenta, e quindi possiede l'autorità di decidere sulla loro allocazione, priorità e utilizzo.

Deve farlo con l'aiuto di un Consiglio delle Finanze indipendente, che ha il compito di fornire all'assemblea rappresentativa un'analisi finanziaria professionale, in accordo con l'art. 94.

In qualità di organo legislativo primario di una chiesa, un'assemblea rappresentativa può promulgare una costituzione che delinei il governo della propria particolare comunità o chiesa, e che può includere:

- composizione, giurisdizione e norme di governo dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, fatto salvo l'art. 39;
- il numero, le modalità di elezione e la durata del mandato dei rappresentanti della chiesa nell'assemblea legislativa, dei dirigenti della chiesa incaricati del potere esecutivo, dei giudici della chiesa, dei ministri che esercitano il potere sacramentale, e degli altri ministri della Chiesa;
- le istituzioni e gli organi amministrativi che possono assistere i poteri legislativo ed esecutivo nell'adempimento delle loro responsabilità.
- come devono essere distribuite le responsabilità decisionali incluso, ovunque sia applicabile, in relazione ad altri livelli decisionali della comunione ecclesiale, secondo il principio di sussidiarietà;
- lo specificare qualsiasi altra procedura ecclesiastica necessaria.

Le costituzioni di ogni livello della vita ecclesiale devono preservare i diritti umani e battesimali generali, così come i principi, di governo o d'altro, espressi in questa costituzione.

47. Un'assemblea legislativa rappresentativa è responsabile davanti alla Chiesa o alla comunità che rappresenta. Per questo motivo, deve pubblicare almeno una volta all'anno un rapporto che illustri il bilancio, le spese e l'operato principale, con l'aiuto del Consiglio finanziario.

Parrocchia

48. Una parrocchia è una certa comunità di fedeli cristiani stabilmente costituita in una determinata chiesa.

Una parrocchia è innanzitutto una comunità di fede - di cattolici che pregano, condividono il pasto eucaristico e lavorano insieme per far progredire il Regno di Dio sulla terra - e non una semplice unità amministrativa all'interno della Chiesa.

I membri di ogni parrocchia (o equivalente) eleggono un'assemblea rappresentativa (Consiglio parrocchiale), che è il suo principale organo decisionale.

Se non esiste già un regolamento parrocchiale (statuto), il Consiglio parrocchiale lo formulerà, da approvare da parte della Parrocchia, tenendo conto dei regolamenti appropriati della comunità regionale e più ampia.

Il Consiglio parrocchiale, direttamente o attraverso comitati, ha la responsabilità ultima della politica parrocchiale su tutte le attività svolte in nome della parrocchia, comprese le attività sociali, l'istruzione, il culto, l'amministrazione e le finanze.

Diocesi

49. Ogni diocesi elegge un Consiglio diocesano, che è il principale organo decisionale della diocesi.

Se non esiste già una Costituzione diocesana e/o un corpo di norme di governo, il Consiglio diocesano ne formulerà una o entrambe, che devono essere approvate da parte dei due terzi dei Consigli parrocchiali della Diocesi, tenendo conto delle opportune norme della comunità nazionale e internazionale.

Il Consiglio diocesano, direttamente o attraverso comitati o agenzie, ha la responsabilità ultima della politica e dei regolamenti diocesani in materia di culto, educazione, attività sociali, amministrazione, finanze e altre attività svolte a nome della Diocesi.

Chiesa nazionale

50. Normalmente i Consigli diocesani di una nazione istituiscono un Consiglio nazionale. Se, per motivi di dimensioni o altri vincoli, alcuni Consigli diocesani decidono che l'istituzione di un Consiglio nazionale non sia appropriata per loro,

essi chiederanno al Consiglio generale il permesso di unirsi o di istituire un Consiglio superiore alternativo appropriato. Il Consiglio nazionale, o la sua alternativa, è il principale organo decisionale legislativo della Chiesa nazionale.

Se non esiste già uno Statuto nazionale e/o un corpo di norme di governo, il Consiglio nazionale ne formulerà uno o entrambi, da approvare dai due terzi dei Consigli diocesani della nazione, tenendo conto delle norme appropriate della Chiesa universale.

Il Consiglio nazionale, direttamente o attraverso comitati o agenzie, ha la responsabilità ultima della politica nazionale e dei regolamenti sul culto, l'educazione, l'impegno sociale, l'amministrazione, le finanze e le altre attività svolte a nome del Consiglio nazionale.

Chiesa multinazionale

51. Se diversi Consigli nazionali (ad esempio, di un continente o di un'area geografica discreta, ecc.) decidono che sia utile riunirsi formalmente, formuleranno un corpo di norme multinazionali con cui governarsi, che dovrà essere approvato dai Consigli nazionali interessati, preservando i principi fondamentali di governo espressi in questa Costituzione.

Chiesa universale

52. I Consigli nazionali eleggono ogni dieci anni un Consiglio generale, che funge da massima assemblea legislativa rappresentativa della Chiesa cattolica.

53. Il Consiglio generale ha la responsabilità ultima della formulazione delle leggi e dei regolamenti che governano la Chiesa universale, nonché della definizione delle politiche e dei regolamenti riguardanti la dottrina, la morale, il culto, l'educazione, l'impegno sociale, l'amministrazione, le finanze e le altre attività svolte in nome della Chiesa universale, fatto salvo il principio di sussidiarietà.

54. Il Consiglio Generale è l'istituzione finale per decidere i disaccordi tra le sue chiese membri riguardo all'interpretazione del deposito della fede e alla determinazione delle norme dottrinali, ai limiti dell'opinione teologica ammissibile e a quali siano le questioni essenziali per il mantenimento dell'unità e della cooperazione nella missione comune delle chiese della Comunione Cattolica, e tra queste e le altre Chiese cristiane.

55. In quanto strumento delle sue Chiese membro autonome, e in accordo con il principio di sussidiarietà, il Consiglio Generale può agire solo nelle questioni che gli vengono affidate dalle Chiese nazionali o internazionali. Può agire a nome di una o più chiese nei compiti specifici che esse gli affidano. Può chiedere a singole chiese membri di assumere compiti al servizio dell'intera Comunione.

56. Il Consiglio generale determina il mandato e la portata di qualsiasi procedura che istituisce per attuare le sue leggi, i suoi regolamenti e le sue politiche, compresa la Curia della Comunione cattolica.

57. Il Consiglio generale sarà rappresentativo di tutti i cattolici, in modo proporzionale al numero di cattolici registrati in ciascuna Chiesa nazionale, che sarà determinato da un comitato internazionale indipendente.

Si raccomanda che:

- i suoi membri siano circa 500;
- i Paesi con un numero di cattolici inferiore a quello richiesto per almeno un delegato si uniranno in gruppi più grandi;
- i suoi membri siano eletti in modo scaglionato per un mandato di dieci anni;
- si riunisca almeno una volta all'anno.

58. Se non esiste già uno Statuto del Consiglio generale e/o un corpo di norme di governo, il primo Consiglio generale ne formulerà uno o entrambi, che dovrà essere approvato dai due terzi dei Consigli nazionali, preservando i principi fondamentali di governo espressi nella presente Costituzione.

59. Il Consiglio generale è responsabile dell'organizzazione:

- dell'elezione dei suoi membri;
- dell'elezione del Papa da parte di un apposito Consiglio elettorale pontificio composto da delegati di tutti i Consigli nazionali.

A tal fine, il Consiglio generale deve istituire apposite commissioni indipendenti.

3. Potere esecutivo

60. Il potere esecutivo e amministrativo (potere esecutivo) attua le leggi e le politiche stabilite dal potere legislativo.

Il potere esecutivo può emanare solo le leggi e i regolamenti che sono stati debitamente approvati dal potere legislativo; non può mai agire al di fuori o al di là di ciò che è stato legiferato.

L'esercizio legittimo del potere esecutivo è mediato e delegato dalla particolare Chiesa o comunità per conto della quale viene esercitato e di cui deve rappresentare il consenso, i valori e gli obiettivi.

Il potere esecutivo è esercitato da individui o gruppi rappresentativi.

61. Ogni volta che le decisioni esecutive richiedono conoscenze specialistiche – ad esempio in studi biblici, teologia, diritto canonico, medicina, psicologia, economia, sociologia, ecc. – i responsabili della Chiesa, individualmente o in gruppo, hanno il dovere di cercare e prendere in considerazione la consulenza di esperti pertinenti e indipendenti, anche da parte dei ministri che esercitano il potere di insegnare, in accordo con il Titolo IV.

L'Ufficio del Papa e la Curia della Comunione cattolica

62. Il Papa esercita il potere esecutivo e amministrativo al servizio della Chiesa cattolica.

In quanto tale, e in accordo con l'art. 42, il Papa è responsabile dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti debitamente approvati dal Consiglio generale; non gli è mai permesso di agire al di fuori o al di là di ciò che è stato legiferato.

63. Il Papa eserciterà le proprie funzioni con l'assistenza della Curia della Comunione Cattolica e di altri strumenti appropriati.

In accordo con l'Art. 8 e l'art. 40, ogni membro della Chiesa adeguatamente qualificato sarà eleggibile a partecipare e dirigere qualsiasi dipartimento della Curia della Comunione Cattolica.

64. In quanto strumenti delle sue Chiese membro autonome, e in accordo con il principio di sussidiarietà, il Papa e la Curia della Comunione cattolica possono agire solo nelle questioni affidate loro dalle Chiese membro, direttamente o attraverso il Consiglio generale. Possono agire a nome di una o più Chiese nei compiti specifici che queste ultime affidano loro. Possono chiedere a singole chiese membro di assumere compiti al servizio dell'intera Chiesa cattolica.

65. In accordo con l'art. 39, il Papa e la Curia della Comunione cattolica esercitano solo il potere esecutivo e non esercitano ordinariamente il potere legislativo, giudiziario, sacramentale o di insegnamento.

66. Il Papa deve essere un segno di unità della Chiesa cattolica. Come ogni altro leader della Chiesa, il Papa non deve mettere a repentaglio tale unità o essere causa o fulcro di divisione e conflitto attraverso l'esercizio della sua leadership: deve invece rappresentare e dare voce al consenso della Chiesa espresso dal Consiglio generale.

67. In accordo con gli artt. 29 e 40, il Papa sarà eletto a suffragio universale indiretto per un solo mandato decennale non rinnovabile dai Delegati scelti dai Consigli nazionali, riuniti nel Collegio elettorale pontificio.

- Il numero dei delegati dei Consigli nazionali al Consiglio elettorale pontificio sarà proporzionale al numero di cattolici registrati in una nazione, che sarà determinato da un'apposita commissione internazionale.
- I delegati saranno scelti nel modo più rappresentativo possibile.

TITOLO IV. Potere dell'insegnamento

68. È dovere di tutti i cristiani lavorare affinché il messaggio evangelico si diffonda. Essi svolgono tale ministero della Parola di Dio studiando il deposito della fede, interpretandolo e approfondendolo, applicandolo secondo le circostanze specifiche in cui vivono e comunicandolo agli altri con le loro azioni e parole.

Tuttavia, per esercitare il ministero della parola di Dio ufficialmente in nome della Chiesa, un mandato deve essere concesso dall'autorità competente sulla base delle qualifiche accademiche o professionali rilevanti, mediante una speciale facoltà concessa a tale scopo o mediante l'assunzione di un ufficio a cui è annessa tale funzione.

69. Il potere di insegnare è il potere di esercitare ufficialmente il ministero della parola di Dio in nome della Chiesa.

La sua responsabilità peculiare è quella di effettuare valutazioni accademiche scientificamente rigorose del grado di incertezza e di errore delle diverse interpretazioni:

- del deposito della fede, attraverso conoscenze specialistiche in studi biblici, teologia, diritto canonico e storia della Chiesa, e
- dell'evidenza proveniente da altre discipline – come la medicina, la psicologia, l'economia, la sociologia, ecc. – ogniquale volta che le loro conoscenze specialistiche siano richieste dalla necessità il deposito della fede alle questioni che si presentano nel mondo.

I ministri che esercitano il potere di insegnare hanno il diritto e la responsabilità di aiutare sia la Chiesa in generale, che i suoi rappresentanti e dirigenti, a determinare gli standard dottrinali e i limiti delle opinioni teologiche ammissibili, e a prendere decisioni dottrinali.

70. I ministri e gli organi rappresentativi che esercitano poteri legislativi o esecutivi hanno il dovere di informarsi in modo appropriato prima di prendere decisioni.

Nel caso in cui una decisione richieda conoscenze specialistiche – ad esempio in studi biblici, teologia, diritto canonico, medicina, psicologia, economia, sociologia, ecc. – i rappresentanti e i dirigenti della Chiesa, individualmente o in gruppo, hanno il dovere legale di cercare e prendere in considerazione il parere di esperti pertinenti e indipendenti.

71. La nomina di esperti indipendenti, singoli o riuniti in organi consultivi, è facoltativa per i livelli decisionali inferiori a, e includendo, quello diocesano; è invece obbligatoria per tutti i ministri e gli organi rappresentativi legislativi ed esecutivi al di

sopra del livello diocesano, inclusi il Consiglio generale, il Papa e la Curia della Comunione cattolica.

72. Tutti i ministri che detengono il potere di insegnamento, sia individualmente che come gruppo, devono essere adeguatamente qualificati.

In accordo con l'art. 39 e l'art. 40, i candidati devono essere selezionati attraverso un processo di revisione tra pari aperto e trasparente, i cui criteri di selezione devono includere le competenze pertinenti, l'assenza di conflitti di interesse, l'indipendenza dai rappresentanti e dai dirigenti della Chiesa e la buona reputazione all'interno della comunità scientifica di riferimento.

La selezione dei consulenti deve corrispondere alla natura della questione e deve essere sufficientemente ampia da riflettere in modo equilibrato la diversità di opinioni tra gli esperti dei settori appropriati.

La consulenza ufficiale fornita da tali organismi consultivi indipendenti deve rendere i rappresentanti della Chiesa e tutti i fedeli cattolici consapevoli dell'intera gamma di opinioni all'interno delle discipline pertinenti, in particolare in caso di incertezza.

Qualora non ci sia consenso, il parere ufficiale deve includere le posizioni della maggioranza e della minoranza, spiegando le differenze e le ragioni per tali differenze.

La consulenza deve essere formulata in termini comprensibili per il pubblico. I documenti e i rapporti ufficiali devono essere scritti in un linguaggio accessibile per garantire che le questioni siano accessibili alle parti interessate, indipendentemente dalle conoscenze specialistiche.

I pareri ufficiali forniti da tali organismi consultivi di esperti indipendenti devono essere resi pubblici.

1. Mandato, ambito e responsabilità dei consulenti esperti indipendenti e degli organi consultivi

73. Quanto segue si applica ai consulenti esperti sia come singoli che riuniti in organi consultivi.

I rappresentanti della Chiesa e gli organismi rappresentativi hanno il diritto di stabilire il mandato e la portata dei consulenti esperti.

I consulenti esperti devono fornire ai rappresentanti della Chiesa la migliore interpretazione disponibile dei fatti rilevanti e una valutazione del grado di incertezza e di errore di una determinata interpretazione (comprese le interpretazioni bibliche).

A meno che non venga richiesto dai rappresentanti della Chiesa, ordinariamente i consulenti esperti non danno consigli su considerazioni etiche riguardanti i loro giudizi di fatto. Nei casi in cui venga loro richiesto di farlo, devono rendere espliciti a quali procedure o esperienze hanno attinto per giungere alle loro conclusioni.

Gli esperti devono fornire consigli basati sulla migliore evidenza disponibile, e hanno la responsabilità di rendere gli organi consultivi di esperti o i rappresentanti della Chiesa consapevoli dell'intera gamma di opinioni all'interno di una determinata disciplina.

2. Responsabilità dei rappresentanti e dei responsabili della chiesa quando si ricorre alla consulenza di esperti

74. I rappresentanti e i dirigenti della Chiesa devono considerare i pareri degli esperti in merito a questioni di fatto – distinte da quelle di valore – come accurati e come la migliore approssimazione disponibile a ciò che è vero. I giudizi di fatto includono valutazioni del grado di incertezza e di errore di una determinata interpretazione (comprese le interpretazioni bibliche).

Qualora i rappresentanti e i leader della Chiesa dovessero rifiutare il parere degli esperti, devono chiarire per iscritto agli esperti e al pubblico quale parte del parere stanno rifiutando: il parere scientifico su questioni di fatto o altri tipi di parere degli esperti. Per quanto riguarda i consigli scientifici su questioni di fatto, i rappresentanti e i leader della Chiesa possono rifiutare la valutazione fattuale dell'evidenza scientifica da parte di un organismo di esperti solo in circostanze eccezionali, e in queste circostanze le loro ragioni dovrebbero essere chiaramente esposte.

Informati dalla valutazione fattuale degli esperti, i rappresentanti e i leader della Chiesa devono prendere decisioni sulla base dei valori e degli obiettivi della chiesa che rappresentano.

TITOLO V. Potere d'ordine

75. Il potere dell'ordine è il potere di celebrare i sacramenti. È conferito attraverso il sacramento dell'Ordine sacro ed è esercitato come servizio per l'edificazione della Chiesa. I funzionari della Chiesa che lo esercitano sono chiamati ministri ordinati.

76. I ministri ordinati sono selezionati in accordo con l'art. 40.

77. I ministri ordinati possono esercitare legittimamente il loro potere d'ordine e il ministero sacramentale solo nella particolare comunità o chiesa che li ha incaricati.

78. In accordo con l'art. 39, i ministri ordinari eserciteranno solo i poteri di governo e di insegnamento strettamente necessari per l'adempimento delle loro responsabilità sacramentali.

79. I ministri ordinati hanno la responsabilità principale delle dimensioni del culto, dell'istruzione spirituale e morale e della cura pastorale della particolare comunità o chiesa che servono, in conformità con le leggi e le politiche stabilite dal Consiglio parrocchiale. Questa responsabilità comporta:

- a) Il culto;
- b) istruzione sulla tradizione cristiana e presentazione della spiritualità e dell'insegnamento morale; e
- c) Una cura pastorale che applichi con amore ed efficacia l'eredità cristiana a persone in situazioni particolari.

80. I ministri ordinati hanno il diritto e la responsabilità di ricevere una formazione adeguata e di proseguire la loro istruzione per tutta la durata del loro mandato.

81. I ministri ordinati hanno diritto a un equo sostegno finanziario per l'esercizio del loro ufficio, nonché alla libertà necessaria per il suo corretto esercizio.

TTITOLO VI. Sistema giudiziario

82. Ogni chiesa, in quanto istituzione, ha il diritto di applicare la disciplina e di risolvere i conflitti tra i fedeli.

83. Ogni chiesa deve disporre di un meccanismo per l'applicazione e la rivendicazione dei diritti e dei doveri dei fedeli.

84. Tutti i membri di una chiesa sono soggetti e uguali davanti alle sue leggi e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un'uguale protezione della legge.

85. Tutti i cattolici devono essere giudicati nella chiesa secondo la legge applicata con equità, e le procedure disciplinari devono garantire un processo giusto, imparziale e corretto.

Le parti hanno il diritto ad essere notificate, ad essere ascoltate, a mettere in discussione le prove, ad avere un processo imparziale e, se appropriato, a fare appello.

86. Anche le istituzioni ecclesiastiche sono soggette alla legge nella misura in cui il diritto canonico lo prevede.

La legittimità e la costituzionalità di decisioni, azioni o omissioni prese da individui o organi che detengono il potere legislativo, esecutivo o amministrativo possono essere soggette a controllo giudiziario.

87. Le controversie ecclesiastiche possono essere risolte con una varietà di mezzi formali e informali, compreso il processo amministrativo.

I fedeli, e in particolare i rappresentanti della Chiesa, i dirigenti e i ministri ordinati, devono fare ogni sforzo per risolvere le loro controversie in modo amichevole, legale, giusto ed equo, senza ricorrere in prima istanza a tribunali e corti ecclesiastiche.

Il processo formale è obbligatorio se la legge della Chiesa o il diritto civile lo richiedono.

88. Tutto il personale coinvolto nel sistema giudiziario della Chiesa deve essere adeguatamente formato e competente.

I giudici ecclesiastici saranno selezionati in accordo con l'art. 40.

A tutti i livelli della vita ecclesiastica, compreso quello diocesano, si raccomanda che la selezione e la nomina dei giudici ecclesiastici avvenga attraverso una Commissione

di nomina giudiziaria indipendente dai rami legislativo ed esecutivo del governo della Chiesa.

Si raccomanda che tali commissioni di nomina giudiziaria:

- promuovino i posti vacanti a tutti coloro che sono idonei, valutino e selezionino tutti i candidati in base al merito, alla competenza e al buon carattere;
- includano sia membri con competenze giuridiche, sia membri con un background più ampio, da scegliere attraverso un processo di reclutamento aperto e trasparente, in modo da garantire alle commissioni un'ampia gamma di conoscenze, competenze e indipendenza.

Tutti i membri di tali commissioni avranno un voto deliberativo uguale nella selezione dei migliori candidati disponibili. Le decisioni saranno prese a maggioranza. Nessuno avrà potere di veto.

89. In accordo con l'art. 39, i giudici ecclesiastici non possono esercitare contemporaneamente potere legislativo, esecutivo, didattico o sacramentale.

90. La chiesa deve avere un sistema di tribunali, indipendenti dai rami legislativo ed esecutivo, con giurisdizione su tutte le cause (giudiziarie e non giudiziarie, penali, civili, familiari e amministrative, cioè riguardanti la legittimità o la costituzionalità di decisioni, azioni e omissioni del ramo legislativo o del ramo esecutivo e amministrativo) della comunità che servono.

Tale sistema includerà tribunali a livello diocesano, provinciale (quando appropriato), nazionale, internazionale e universale, con tribunali di prima istanza designati e vie di appello designate.

91. La Chiesa avrà anche un sistema di tribunali amministrativi e costituzionali per ascoltare i casi riguardanti la legittimità o la costituzionalità di decisioni, azioni e omissioni del ramo legislativo o del ramo esecutivo e amministrativo, tra cui:

- casi relativi a qualsiasi questione che riguardi l'illegalità o l'incostituzionalità di una decisione ufficiale, di un'azione o di un'omissione di rappresentanti o leader della Chiesa (incluso il Papa), sia individualmente che come gruppo.
- casi riguardanti qualsiasi altra questione relativa all'esercizio di una funzione di competenza del ramo legislativo o del ramo esecutivo;
- casi riguardanti qualsiasi questione relativa all'applicazione del principio di sussidiarietà, ossia se una funzione sia esercitabile nell'ambito della competenza di una chiesa particolare o se sia di competenza di un livello superiore di vita ecclesiale all'interno della Comunione cattolica.

Tale sistema includerà tribunali a livello diocesano, provinciale (quando appropriato), nazionale, internazionale e universale, con tribunali di prima istanza designati e vie di appello designate.

In accordo con l'art. 54, i tribunali amministrativi e costituzionali, nell'emettere le loro sentenze, terranno conto delle decisioni pertinenti del ramo legislativo riguardanti l'interpretazione del deposito della fede e la determinazione delle norme dottrinali, i limiti riguardanti quali siano le opinioni teologiche ammissibili e quelle essenziali per il mantenimento dell'unità e della cooperazione nella missione comune delle Chiese della Comunione Cattolica.

92. A livello di Chiesa universale, il Consiglio generale istituirà un Tribunale supremo indipendente – senza pregiudizio dell'art. 39 e in accordo con l'art. 40 – che servirà come corte d'appello finale per tutte le cause penali, civili e familiari portate davanti ad esso dai tribunali inferiori o dal Consiglio generale.

Il Tribunale Supremo avrà anche giurisdizione sulle questioni amministrative e costituzionali ad esso deferite dai tribunali inferiori o da altre autorità competenti, comprese le cause relative a qualsiasi questione riguardante l'illegalità o l'incostituzionalità di una decisione ufficiale, di un'azione o di un'omissione di individui o organi che esercitano il potere legislativo o esecutivo (incluso il Papa).

Le sentenze del Tribunale supremo non sono impugnabili.

TITOLO VII. Amministrazione finanziaria

93. La Chiesa universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari, così come qualsiasi altra persona giuridica, pubblica o privata, sono soggetti capaci di acquistare, conservare, amministrare e alienare beni temporali secondo le norme del diritto.

La proprietà dei beni appartiene alla persona giuridica che li ha acquisiti legittimamente.

Tutti i beni temporali che appartengono alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica o ad altre persone giuridiche pubbliche della Chiesa sono beni ecclesiastici e sono regolati dagli articoli seguenti e dai loro propri statuti.

94. Le Chiese devono soddisfare i requisiti del diritto civile che si applicano all'acquisizione, alla proprietà, all'amministrazione e all'alienazione dei beni ecclesiastici.

I beni ecclesiastici devono essere utilizzati per portare avanti la missione di una chiesa e per il beneficio, l'uso e il bene comune dei suoi membri, di generazione in generazione, in conformità con la legge di quella chiesa.

La missione di una chiesa e il suo bene comune sono determinati dalla sua assemblea legislativa rappresentativa. Le assemblee legislative rappresentative sono gli amministratori dei beni ecclesiastici, che tengono in custodia per le loro chiese.

Le assemblee legislative rappresentative gestiscono i beni ecclesiastici delle chiese che rappresentano determinandone l'allocazione, la priorità, l'uso e la supervisione, anche attraverso la formulazione di leggi pertinenti.

Nel fare ciò, le assemblee legislative rappresentative devono essere aiutate da un Consiglio delle Finanze, i cui membri devono essere selezionati sulla base della loro competenza, integrità e indipendenza.

95. Il Consiglio delle Finanze fornisce consulenza in merito alla gestione dei beni ecclesiastici e su come attuare, dal punto di vista finanziario, gli obiettivi e le priorità stabiliti dall'Assemblea legislativa rappresentativa. Lo assiste:

- Conducendo una pianificazione finanziaria a lungo termine per finanziare le esigenze operative e di capitale della chiesa;
- Sviluppando e supervisionando un processo di bilancio della chiesa che si traduca in un bilancio annuale della chiesa;
- Fornendo un'analisi finanziaria dei rapporti sullo stato fiscale attuale;
- Garantendo l'adesione alla Politica di investimento della Chiesa (ove esistente) sviluppata dalle assemblee legislative rappresentative;

- Fornendo periodicamente (non meno di una volta all'anno) alla chiesa relazioni sulla situazione finanziaria della chiesa;
- Il Consiglio delle Finanze deve esaminare e approvare tutte le proposte di spesa della chiesa che superano un importo stabilito dall'assemblea legislativa rappresentativa, alla luce delle condizioni economiche della chiesa, prima che la spesa sia autorizzata dall'autorità competente.

Mentre il Consiglio delle Finanze ha una responsabilità significativa per la gestione delle risorse finanziarie ecclesiastiche, non è compito del Consiglio delle Finanze raccomandare indicazioni, priorità o programmi diversi da quelli relativi alla sua delega da parte dei rappresentanti della Chiesa: la gestione fiscale.

Le indagini sulle denunce di cattiva gestione finanziaria devono essere condotte da un organismo indipendente, che può appellarsi all'autorità ecclesiastica competente.

96. I fedeli cristiani devono contribuire finanziariamente e in altro modo, secondo le loro possibilità, a quanto è necessario alla Chiesa per svolgere la sua opera.

La destinazione dei proventi delle offerte deve essere stabilita dall'assemblea legislativa rappresentativa della chiesa interessata. I fondi devono essere utilizzati secondo i termini della donazione attraverso la quale sono stati acquisiti.

Una parrocchia ha la responsabilità di contribuire finanziariamente e secondo le proprie possibilità alle finanze della diocesi.

Una diocesi ha la responsabilità di contribuire finanziariamente e secondo i propri mezzi alla Chiesa nazionale, regionale o provinciale per finanziare le attività intraprese a questi livelli.

97. Una chiesa deve sostenere e appoggiare coloro che sono impegnati nel ministero in base alle loro necessità e circostanze.

I ministri che svolgono un ministero a tempo pieno hanno la legittima aspettativa di ricevere uno stipendio o un'altra remunerazione in virtù dell'ufficio o di un'altra posizione da loro ricoperta.

I fondi per la retribuzione possono essere detenuti e amministrati a livello nazionale, regionale, provinciale, diocesano o ad altri livelli previsti dalla legge.

I tassi di retribuzione possono essere determinati da un'assemblea nazionale, regionale, provinciale, diocesana o parrocchiale, come previsto dalla legge.

Una chiesa deve provvedere alle spese ricorrenti dei ministri.

98. Un'organizzazione ecclesiastica deve:

- rispettare le procedure e i controlli finanziari previsti dalla legge;
- tenere la contabilità finanziaria e presentare una relazione annuale con i conti verificati all'assemblea della Chiesa competente, affinché questa possa esaminare la gestione finanziaria e gli affari dell'organizzazione.

Nessuno deve negare o ostacolare l'accesso a qualsiasi persona o ente ecclesiastico legittimamente autorizzato a entrare o utilizzare la proprietà della chiesa.

99. *Amministrazione fiduciaria dei beni ecclesiastici*

I beni ecclesiastici sono detenuti in via fiduciaria per una chiesa e non possono essere alienati o gravati senza i consensi previsti dalla legge.

I beni ecclesiastici sono detenuti da quelle autorità all'interno di una chiesa che godono di personalità giuridica come fiduciari o altri enti di natura fiduciaria secondo il diritto civile e di competenza secondo il diritto ecclesiastico.

Gli amministratori ecclesiastici possono vendere, acquistare e scambiare beni ecclesiastici nei modi e nei limiti autorizzati dalla legge.

I fiduciari nazionali, regionali, provinciali, diocesani, parrocchiali o di altre chiese devono svolgere le loro funzioni sotto l'ordine e il controllo della rispettiva assemblea legislativa rappresentativa.

100. Amministratori fiduciari ecclesiastici e amministratori di beni ecclesiastici:

- nell'impiego di lavoratori devono osservare scrupolosamente anche le leggi civili in materia di lavoro e politica sociale, secondo i principi trasmessi dalla Chiesa;
- hanno l'obbligo di pagare un salario giusto e dignitoso ai dipendenti, in modo che siano in grado di provvedere adeguatamente ai propri bisogni e a quelli dei loro familiari a carico.
- sono tenuti in virtù del loro ufficio a presentare una relazione annuale all'assemblea rappresentativa, che la sottoporrà all'esame del Consiglio delle Finanze; ogni usanza contraria è respinta.
- Secondo le norme che saranno determinate dal diritto particolare, gli amministratori devono rendere conto ai fedeli dei beni offerti dai fedeli alla Chiesa.

101. *Investimenti*

Una chiesa che investe denaro ha l'obbligo di farlo con prudenza e in iniziative che siano coerenti con gli standard etici della chiesa stessa.

Gli amministratori della Chiesa possono effettuare gli investimenti finanziari autorizzati dalla legge.

I poteri di investimento di cui godono gli amministratori a tutti i livelli di una chiesa devono essere esercitati sotto la direzione e il controllo della relativa assemblea rappresentativa.

Gli amministratori non sono personalmente responsabili di eventuali perdite finanziarie derivanti da un investimento, a meno che tali perdite non siano dovute a dolo o negligenza.

TTITOLO VIII. Disposizioni finali

102. I canoni della Costituzione della Chiesa hanno forza di legge all'interno dell'intera Chiesa cattolica, per tutti i credenti cristiani.

103. I canoni di questa Costituzione della Chiesa prevalgono su tutte le altre leggi ecclesiastiche e anche su tutti i decreti o regolamenti emanati da qualsiasi altra autorità ecclesiastica. Nella misura in cui altre leggi ecclesiastiche - sia quelle universali che quelle emanate per un particolare Rito della Chiesa, così come leggi particolari, decreti o regolamenti di qualsiasi tipo - siano in conflitto con i canoni di questa Costituzione, esse non hanno alcuna forza.

Le consuetudini universali e particolari che contrastano con le prescrizioni di questa Costituzione sono respinte.

Le altre leggi e consuetudini emanate o approvate da qualsiasi autorità, così come i decreti e i regolamenti di qualsiasi tipo, devono essere interpretati e applicati secondo le prescrizioni di questa Costituzione.

104. Il Tribunale Supremo ha il potere di annullare qualsiasi legge, decreto o regolamento contrario alle prescrizioni di questa Costituzione su richiesta di coloro che si ritengono gravati da esse.

Ogni corte o tribunale ecclesiastico può e deve, nei casi particolari ad esso affidati, respingere l'applicazione di quelle leggi, decreti o regolamenti che siano ritenuti contrari alle disposizioni di questa Costituzione.

105. La presente Costituzione può essere emendata con il voto dei tre quarti del Consiglio generale e la successiva ratifica dei tre quarti dei Consigli nazionali entro un periodo di due anni dall'approvazione dell'emendamento da parte del Consiglio generale.